

STATUTO

IL SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTRONNO VA VIA STAZIONE 14

Numero REA: VA - 262550

Codice fiscale: 02498480124

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2010 - Statuto completo	2
--	---

	verrà così come segue:	
	"Art.3) - La società ha sede nel Comune di CASTRONNO".;	
	fermo ed invariato il resto dell'articolo.	
	2) - di adottare un nuovo testo di statuto sociale, secondo	
	gli accordi previamente raggiunti con tutti i soci, nel nuovo	
	testo che si allega al presente atto sotto la lettera "A";	
	3) precisare che il suddetto statuto sociale forma parte inte-	
	grante e sostanziale del presente atto.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la pa-	
	rola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.	
	AVVERTENZA FISCALE.	
	Trattandosi di atto di ONLUS esso è esente da imposta di bol-	
	lo.	
	Ho letto il presente atto, unitamente allo statuto sociale al-	
	la Comparsa, che lo approva e conferma sottoscrivendoli con	
	me notaio, alle ore quindici e quaranta minuti.	
	Consta di un foglio, dattiloscritto e scritto da persona di	
	mia fiducia, sopra tre facciate e parte della quarta sin qui.	
	Giovanna Quarta	
	Silvano Squizzato - notaio	
	Allegato "A" al rep.n.324696/10788	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA- DOMICILIO	
	Art.1) - La società è denominata:	
	"IL SORRISO società cooperativa sociale - Onlus"	
	regolata dalle norme della legge 8 novembre 1991, n. 381 e	
	successive modificazioni.	
	Essa è società cooperativa a mutualità prevalente ed è iscrit-	
	ta nell'apposito Albo.	
	Art.2) - La società si prefigge gli scopi seguenti:	
	- perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso la gestione dei servizi assistenziali, socio - sanitari	
	ed educativi ivi incluse le fattispecie di cui all'art.1, com-	
	ma I lettera "a", della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	In relazione a ciò, a titolo esemplificativo, la cooperativa	
	può istituire e/o gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	conto proprio o per conto terzi:	
	a) centri di prima accoglienza e/o comunità alloggio per mino-	
	ri o per donne, con o senza prole, svantaggiate in ragione di	
	condizioni economiche, sociali o familiari, centri di aggrega-	
	zione giovanile, centri ricreativi diurni per minori, asili	
	nido ed ogni altro servizio socio - assistenziale in genere;	
	b) servizi domiciliari di assistenza, sostegno, e riabilita-	
	zione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	c) attività di formazione e consulenza relativamente agli	
	scopi sociali e a finalità analoghe e/o connesse e precisamen-	
	te:	

	- prestare assistenza medica e/o paramedica, adottando modalità particolari per gli anziani e per i portatori di handicap fisici e/o psichici o affetti da altre patologie e pertanto incapaci di provvedere da sè;	
	- attività di:	
	* promozione e realizzazione di servizi socio-sanitari;	
	* servizio di trasporto per disabili;	
	* acquisto o noleggio di auto, ambulanze complete delle necessarie attrezzature mediche ;	
	* servizio di telesoccorso;	
	* promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, nonché la sperimentazione e la ricerca di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici;	
	* preparazione di personale medico e paramedico anche attraverso la formazione e la riqualificazione professionale di base e specialistica;	
	* fornire assistenza legale (escluse le c.d. attività protette, riservate a professionisti iscritti in albi previsti dalla legge) a soggetti svantaggiati in particolare a minori ed a soggetti sia facenti parte della comunità europea, sia extra comunitari;	
	* organizzare, gestire per conto proprio e per conto terzi seminari, convegni, istituire borse di studio, a favore di giovani cittadini italiani, stranieri comunitari ed extracomunitari, nei settori legale, medico sanitario, psicologo, socio-assistenziali e simili;	
	* accedere a progetti comunitari ed a tal fine iscriversi come ente accreditato per la formazione;	
	d) attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone, ed in particolare dei minori, in stato di bisogno.	
	La cooperativa, per il perseguimento degli scopi sociali, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria (quest'ultime operazioni solo se occasionali e strumentali agli scopi sociali), necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.	
	La Cooperativa potrà:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, Società, Cooperative, Consorzi od Enti, gruppi cooperativi paritetici, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;	
	- partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi del mutuo aiuto ed i legami di solida-	

	rietà;	
	- dare adesione ad Enti ed Organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;	
	- aderire a consorzi ed organismi che abbiano scopi simili a quelli della Società e che siano integrativi di essa prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.	
	La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla legge, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.	
	Art.3) - La società ha sede nel Comune di CASTRONNO. Il cambio di indirizzo è di competenza dell'Organo Amministrativo e non richiede modificazioni dell'atto costitutivo. L'Assemblea ha la facoltà di istituire altrove unità locali.	
	Art.4) - La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).	
	Art.5) - La società tiene il libro o il registro dei soci dal quale risultano i dati anagrafici e il domicilio di ciascun socio. Il socio deve fornire, per i suoi dati, gli elementi per l'aggiornamento del libro, tenuto a cura degli Amministratori che provvedono senza indugio alcuno. Il libro è liberamente consultabile dai soci. Il domicilio dei soci e dei componenti gli organi sociali, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali, non essendo ammessa diversa prova di domicilio a favore del socio, rispetto a quanto da lui comunicato alla società. Il socio oltre al domicilio fisico comunicato, può indicare alla società un diverso domicilio informatico, cui la società discrezionalmente può inviare comunicazioni al socio, aventi efficacia legale, quando l'invio sia supportato da prova legale di avvenuta ricezione.	
	SOCI	
	Art. 6) - I soci, che non devono superare il numero di diciannove, si distinguono in:	
	- soci operatori;	
	- soci sovventori;	
	- soci volontari.	
	tutti aventi diritto di voto nei limiti di legge e di statuto.	

	Sono soci cooperatori i titolari di quote di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione mutualistica. Essi devono possedere i seguenti requisiti per l'ammissione alla Cooperativa: - maggiore età, secondo la legislazione italiana; - residenza o stabile domicilio in Varese o Provincia; - assenza di situazioni che comportino l'esclusione da socio; - titolo di studio non inferiore a diploma di scuola media superiore e pregressa esperienza in ambito di servizi socio-assistenziali; I soci cooperatori possono essere esclusivamente persone fisiche e persone giuridiche pubbliche o private od enti i cui statuti prevedono il finanziamento o lo sviluppo della cooperazione sociale, o che almeno con essa non contrastino. Possono essere soci cooperatori solo coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Sono soci sovventori coloro che sono ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni; essi investono capitali nell'impresa, con la sottoscrizione di azioni, e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale. Sono soci volontari coloro che sono ammessi nella società Cooperativa, purchè nei limiti numerici previsti dalla legge, ma non hanno diritto a retribuzione per le loro prestazioni a favore della Cooperativa. I soci sovventori e i soci volontari non possono complessivamente superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori, salva minor misura prevista da legge. Non sono ammessi altri soci oltre il diciannovesimo, se non previa modificazione dello statuto. Art. 7) - La qualità di socio si perde per morte, recesso, fallimento od esclusione e per altri motivi di legge e di statuto. Art. 8) - Chi desidera diventare socio cooperatore deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza e codice fiscale, nonché altri dati, non sensibili, richiesti dall'Organo Amministrativo, oltre alla dichiarazione analitica circa il possesso dei positivi requisiti necessari per i soci; b) la propria attività da svolgere in relazione alle finalità della Cooperativa o l'intenzione di avvalersi delle prestazioni mutualistiche della Cooperativa; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e versare;

	d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte, comportante anche l'obbligo a non recedere dalla società prima di un semestre dall'iscrizione a libro soci.	
	La domanda di ammissione a socio sovventore o a socio volontario deve essere corredata dagli stessi documenti previsti per l'ammissione dei soci ordinari, con l'esclusione di quanto previsto alla precedente lettera b).	
	I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso, purchè non inferiore ad un semestre dall'iscrizione a libro soci.	
	Sull'accoglimento delle domande decide l'Organo Amministrativo della società.	
	Si applica l'art. 2528 C.C.	
	Art. 9) - I soci cooperatori sono obbligati:	
	a) a versare, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre all'importo della quota sottoscritta e della tassa di ammissione, l'eventuale sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato, di anno in anno, dall'Assemblea, ai sensi dell'art. 2528 C.C., tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato;	
	b) ad osservare lealmente lo statuto, le deliberazioni dell'Assemblea, dell'Organo Amministrativo e le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente statuto.	
	I soci sovventori sono obbligati ad attenersi a quanto disposto dalla lettera d) del precedente articolo, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili ed a versare le azioni sottoscritte nei termini fissati dall'Organo Amministrativo o dall'Assemblea dei Soci.	
	Il rapporto con i soci sovventori e con i soci volontari sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	CAPITALE SOCIALE E FINANZIAMENTI	
	Art.10) - Il capitale sociale è variabile suddiviso in tante quote (ciascuna del valore da un minimo di Euro 25 fino ad un valore massimo di Euro fissato dalla legge) quanti sono i soci, che non dovranno superare il numero massimo di diciannove, dovendosi, altrimenti, adottare diverso statuto conforme alla legge, prima dell'ammissione di nuovi soci.	
	Per le riduzioni del capitale, di competenza dell'Organo Amministrativo, si può omettere il deposito della relazione e delle osservazioni previste dal 2° comma dell'art. 2482 bis C.C.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa sono regolate dall'art. 14.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte della perdita che eccede	

	il valore nominale delle quote dei soci cooperatori.	
	Art. 11) - L'assemblea ordinaria delibera, con voto favorevole di più della metà dei soci cooperatori, l'emissione di strumenti finanziari, da sottoscrivere da terzi o da soci, conformemente alle disposizioni dell'art. 2526 C.C., dotati o meno di diritto di voto in assemblea.	
	I titolari di strumenti finanziari non possono avere, complessivamente, diritto alla nomina di oltre un terzo dei componenti dell'Organo Amministrativo, purchè esso organo abbia un numero di componenti superiori a cinque, e conformemente al disciplinare di emissione dello strumento finanziario stesso.	
	Art. 12) - I soci cooperatori, gli altri soci e i dipendenti possono effettuare finanziamenti alla società purché nei termini e secondo i criteri determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, osservate le norme di legge.	
	I finanziamenti effettuati dai soci saranno ritenuti improduttivi di interessi salvo diverso accordo, risultante da atto scritto, di data certa.	
	I versamenti effettuati dai soci verranno disciplinati dall'art. 2438 e dall'art. 2467 del c.c. e non troverà applicazione quanto previsto dall'art. 44 D.P.R. 917/86 e le somme versate verranno considerate non date a mutuo in conformità a quanto dettato dall'art. 46 D.P.R. 917/86.	
	PATRIMONIO SOCIALE E AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.	
	Art 13) - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale variabile;	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00, destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale a norma della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;	
	c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25,00;	
	d) dall'eventuale capitale derivante dall'emissione di strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 2526 C.C.;	
	e) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma di statuto;	
	f) da eventuali riserve straordinarie divisibili o indivisibili.	
	Le riserve indivisibili, di cui all'art. 2545 ter C.C., non possono essere assegnate ai soci nè durante la vita della società nè all'atto del suo scioglimento.	
	Le riserve, se divisibili, possono essere assegnate ai soci (ma non ai soci cooperatori), ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2545 - quinquies C.C.	
	STRUMENTI FINANZIARI	

	Art. 14) - La Cooperativa, ricorrendo le condizioni, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, con o senza del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, in conformità alle disposizioni previste nella legge n. 59 del 31 gennaio 1992, nonché in eventuali disposizioni modificative ed integrative.	
	Esse possono essere prive di diritto di voto e di altri diritti amministrativi solo se sottoscritte da investitori qualificati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2526 C.C.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.	
	All'atto dello scioglimento della cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno di diritto di prelazione nel rimborso del capitale (negli eventuali limiti ammessi dalla legge) sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni o quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con maggioranze previste per l'assemblea straordinaria, il quale dovrà altresì precisare:	
	1) le modalità ed i termini di versamento delle azioni sottoscritte;	
	2) le modalità ed i termini per l'emissione delle azioni;	
	3) la procedura per la loro trasferibilità;	
	4) il limite massimo di diritto di voto ad esse spettante;	
	5) l'eventuale numero dei componenti dell'Organo Amministrativo riservato a tali azionisti.	
	Art 14 bis) Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazioni del codice civile.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli	

	utili; - l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.	
	TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI - RECESSO - ESCLUSIONE	
	Art. 15) - Non è ammessa la cessione della propria quota di partecipazione alla Cooperativa per atto tra vivi, salvo il diritto del socio al recesso, non prima di sei mesi dall'iscrizione a libro soci, osservato l'impegno temporale di permanenza minima nella Cooperativa assunto all'atto della domanda di ammissione.	
	Le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa sono liberamente trasferibili.	
	I successori del socio defunto, ove in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, possono subentrare al loro dante causa, se l'Organo Amministrativo non esprima motivato parere contrario alla loro ammissione, entro sessanta giorni dall'apposita domanda da presentare all'Organo Amministrativo.	
	Si applica l'art. 2530 del C.C.	
	Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o successori, ove non optino per il subentro nella Cooperativa, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva ordinaria.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	
	Art.16) - La società può, ai sensi dell'art. 2529 C.C., acquistare o rimborsare quote o azioni proprie, nei limiti previsti dall'art. 2545 - quinquies C.C.	
	Art. 17) - Il socio non può essere escluso dalla società, se non nei casi previsti dall'art. 2533 C.C. o negli altri casi di legge o di statuto.	
	Il socio cooperatore può recedere dalla Cooperativa nei se-	

	guenti casi:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) si sia verificato, nei suoi confronti, un presupposto di legge per il recesso.	
	Il socio sovventore può recedere solo dopo aver superato il periodo minimo di permanenza nella società indicato nella domanda di ammissione, osservati i limiti dell'art. 2545 - quinquies C.C., se la Cooperativa ne acquista le azioni.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.	
	Il socio recedente, ai sensi della precedente lettera c), deve, a pena di decadenza, notificare alla società, con raccomandata con avviso di ricevimento, tale sua volontà entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione che l'Organo Amministrativo deve necessariamente inviargli, con raccomandata con avviso di ricevimento, circa la data di esistenza e la natura dei presupposti per l'eventuale recesso.	
	Il rimborso della partecipazione deve essere effettuato entro il termine di legge di 180 giorni calcolato dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento inviata da chi ha esercitato il recesso, con possibilità da parte della Cooperativa, di acquisto della partecipazione nei limiti dell'art. 2545 - quinquies C.C.	
	In caso di disaccordo sulla liquidazione della partecipazione e per l'eventuale revoca di deliberazione che legittima il recesso, da adottarsi non oltre novanta giorni dall'insorgere di tale diritto, si applicano le disposizioni di legge.	
	Art 18) - L'Organo Amministrativo può escludere il socio:	
	a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione e negli altri casi previsti degli art. 2531 e 2533 C.C.;	
	b) che in qualunque modo danneggia materialmente la società;	
	c) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;	
	d) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento per i soci, deliberato dalla Cooperativa, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.	
	Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo trascorso un mese da detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.	

ASSEMBLEA e DECISIONI DEI SOCI

Art.19) - Ogni socio cooperatore ha un solo diritto di voto indipendentemente dal valore della quota posseduta, purché non in mora, nei pagamenti, e iscritto al libro dei soci da almeno tre mesi.

I voti attribuiti ai soci sovventori non valgono oltre a un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito, se dotati di diritto di voto, più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci, aventi diritto a voto, rappresentati o presenti in assemblea.

Art. 20) - L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel Comune ove è la sede della società.

Art. 21) - Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore o dal Collegio Sindacale, se nominato.

Art. 22) - L'Organo Amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda scritta da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del totale degli iscritti a libro dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

In caso di inattività dell'Organo Amministrativo, tali soci possono convocare l'assemblea, decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda di indizione dell'assemblea, di cui al precedente comma.

Art. 23) La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, esposto presso la sede legale o mediante lettera raccomandata o con messaggio di posta elettronica o comunque con qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione, inviato 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, a ciascun socio, avente diritto a voto, nel domicilio risultante nel libro dei soci o all'indirizzo telematico richiesto e segnalato dal socio, ed è valida, anche senza formale convocazione, se presenti o rappresentati tutti i soci aventi diritto a voto e tutti gli Amministratori e Sindaci effettivi sono presenti o informati (purché ciò risulti da personale dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società) e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

E' ammessa, nell'unico avviso, una seconda convocazione, in diverso giorno, per il caso di diserzione della prima.

Art. 24) - Possono intervenire all'assemblea tutti i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, aventi diritto a voto.

Gli altri soci possono assistere.

Art. 25) - Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, a mezzo delega scritta.

Non sono ammesse, in capo al medesimo socio, più di tre dele-

	ghe.	
	E' ammessa per i soci imprenditori individuali, il conferimento della delega al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Art. 26) - L'assemblea nomina e revoca gli Amministratori e delibera in materia a lei riservata da legge o da statuto.	
	Art. 27) L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.	
	In caso di infruttuosa convocazione per mancanza del "quorum" dei soci aventi diritto a voto, l'assemblea ordinaria è validamente costituita, in ulteriore convocazione, se i partecipanti, rappresentano almeno un sesto dei soci.	
	Essa delibera in tutti i casi per i quali non si richiede assemblea straordinaria.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto a voto, salve le diverse maggioranze se previste dalla legge o dallo statuto.	
	L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza e delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci:	
	- per le modificazioni dello statuto;	
	- per la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto e sue modificazioni o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- per l'approvazione dei regolamenti (essi possono essere approvati anche dall'assemblea ordinaria, purchè con le maggioranze previste dal presente comma);	
	- per la deliberazione di nomina dei liquidatori e per i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Il verbale di assemblea straordinaria è redatto da notaio.	
	Art. 28) - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore che l'ha convocata e, ove non altrimenti possibile, da un Amministratore scelto dall'assemblea. Nel caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea nomina un Presidente e, in assenza di notaio, un segretario anche non socio, se richiesto dalla legge o da statuto o ritenuto opportuno.	
	Le deliberazioni saranno constatate da verbale sottoscritto dal Presidente, dal notaio, se richiesto dalla legge, o dal Segretario, se nominato, e sono trascritte senza indugio sul libro delle assemblee e delle decisioni dei soci.	
	Art. 29) - Le decisioni dei soci aventi diritto a voto, quando non vi sia divieto di legge o di statuto, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto.	
	Tale procedura di decisione è libera da formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto a partecipare alla decisione e sia garantita adeguata informazione a tutti gli aventi diritto.	

	La decisione, da adottarsi da almeno la metà più uno dei soci, è espressa su documenti sottoscritti e datati, di medesimo tenore deliberativo, conservati dalla società e trascritti, per la parte deliberativa comune, senza indugio nel libro delle decisioni dei soci, con indicazioni, a cura dell'Organo Amministrativo, dei singoli voti espressi e della maggioranza raggiunta.
	Questo procedimento decisionale non può eccedere la durata di trenta giorni dal suo inizio, determinato dal primo voto espresso.
	Art. 30) - L'assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo possono svolgersi in video o audioconferenza, alle seguenti condizioni, da dichiararsi nel verbale:
	- che siano presenti nel luogo principale di riunione e di verbalizzazione il Presidente e il Segretario, da nominare obbligatoriamente;
	- che sia controllabile dal Presidente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, lo svolgimento dell'adunanza e le votazioni nei diversi luoghi;
	- che tutti i partecipanti possano seguire lo svolgimento della riunione, anche visionando, trasmettendo e ricevendo documenti e comunicando con gli altri;
	- che l'avviso di convocazione specifichi oltre al luogo principale di riunione anche gli altri luoghi ad esso collegati in video o audioconferenza.
	Art. 31) - L'Assemblea Speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dall'Organo Amministrativo della cooperativa, dal Rappresentante Comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori.
	L'Assemblea, in particolare, delibera:
	a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante Comune;
	b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci che pregiudichino i diritti della categoria;
	c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
	d) sugli altri oggetti di interesse comune.
	L'Assemblea esprime un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.
	Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti; può assistere alle Assemblee dei soci con facoltà di impugnativa; deve, inoltre, provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.
	Con analoghe procedure si riuniscono le Assemblee Speciali di possessori di strumenti finanziari.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Art. 32) - La società è amministrata dall'Organo Amministrativo alternativamente costituito da:

- un Amministratore Unico;

- o da un Consiglio di Amministrazione composto di due o più membri;

- o da due o più Amministratori, con poteri determinati in sede di nomina.

I componenti l'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, purchè la maggioranza dei componenti sia scelto tra i soci cooperatori o tra persone indicate dai soci cooperatori, persone giuridiche, e durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo deliberato e sono rieleggibili.

Se non diversamente specificato, la nomina di due o più Amministratori costituisce un Consiglio di Amministrazione.

Quando non abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti, un Presidente.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione formato da due membri, qualora gli Amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli Amministratori delegati, entrambi i membri del Consiglio decadono dalla carica e devono entro otto giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

Nel medesimo caso di Consiglio di Amministrazione composto da solo due Consiglieri, qualora permanga, dopo due convocazioni del Consiglio stesso, disaccordo circa una proposta dell'uno o dell'altro Consigliere, dovrà essere convocata l'assemblea che provvederà alla nomina di un nuovo Organo Amministrativo.

Se non diversamente precisato, in caso di nomina di più Amministratori, non costituenti Consiglio di Amministrazione, i poteri si intendono attribuiti ad essi congiuntamente.

Art. 33) - L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salva diversa determinazione dell'assemblea all'atto della nomina.

Art. 34) - La rappresentanza generale della società spetta, in relazione alla composizione dell'Organo Amministrativo:

- o al Presidente del Consiglio di Amministrazione nonchè ai singoli Consiglieri Delegati, se nominati e salvo che la rappresentanza esplicitamente, in sede di nomina, non sia stata loro concessa o limitata;

- o all'Amministratore Unico;

- o agli Amministratori, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati loro attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Spetta anche ai Direttori, agli Istitutori, ai Procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 35) - Ove non abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà nominare tra i propri membri uno o più Consiglieri delegati, con poteri di rappresentanza genera-

	le, se non altrimenti specificato in sede di nomina.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, anche in parte, i propri poteri delegabili ad un Comitato Esecutivo composto da un numero dispari di membri, non superiore a cinque, compreso, obbligatoriamente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 36) Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti.	
	Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza assoluta dei membri. Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo sono presieduti dal Presidente, che ha il potere di convocarli, con preavviso di almeno cinque giorni liberi.	
	Il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo sono convocati con telegramma, nei soli casi di urgenza, con preavviso di almeno un giorno libero.	
	In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, purchè l'Organo sia costituito da più di due componenti.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo possono essere adottate, a maggioranza assoluta dei componenti, anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da trasciversi, senza indugio, nei rispettivi libri delle decisioni.	
	Art. 37) - Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro Ufficio.	
	Con deliberazione dell'assemblea potrà essere loro assegnata una indennità annuale in misura fissa o variabile.	
	Ai componenti l'Organo Amministrativo potrà essere corrisposto anche un emolumento a titolo di trattamento di fine mandato proporzionale ai compensi annui percepiti, con possibilità di accantonarlo anche sotto forma assicurativa, e da determinarsi dall'assemblea dei soci.	
	Art. 38) - Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ma con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art.39) - Qualora sia obbligatorio, in relazione a disposizioni di legge, o siano emessi strumenti finanziari, o l'assemblea dei soci decida di istituire, comunque, il Collegio Sindacale, esso sarà composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, aventi i requisiti di legge.	
	Nell'atto di nomina verranno specificati i relativi emolumenti per i Sindaci effettivi.	
	Art. 40) - Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.	

	I sindaci devono anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;	
	b) accertare, almeno ogni tre mesi, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essi in pegno, cauzione o custodia;	
	c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	d) intervenire alle adunanze dell'assemblea e dell'Organo Amministrativo;	
	e) convocare l'Assemblea qualora non vi provveda l'Organo Amministrativo.	
	Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I Sindaci, infine, hanno gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	BILANCIO - RIPARTO UTILI - RISTORNI	
	Art. 41) - L'esercizio sociale si chiuderà al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo - osserva le disposizioni di legge sulle Cooperative a mutualità prevalente - formerà il bilancio col conto economico e stato patrimoniale, corredato dalla nota integrativa, ed occorrendo dalla nota e dalla relazione per le informazioni complementari, nonché dagli altri documenti contabili necessari od opportuni, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di protrarre il termine, a sensi del'art. 2364 C.C..	
	Art. 42) - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi di legge e del presente statuto, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, salve le disposizioni di legge.	
	Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del precedente articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di tre anni, salve le disposizioni di legge.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della Cooperativa sia inferiore ad un quarto.	

		Si applica, se si dovessero verificare i presupposti, quanto stabilito dall'art.17, 1° comma DPR 917/86.
		Art. 43) - Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:
		a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
		b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
		c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
		d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
		e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
		f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'art. 18
		Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.
		e) l'eventuale rimanenza sarà destinata ai fini mutualistici dall'Assemblea, che potrà all'uopo delegare l'Organo Amministrativo per gli adempimenti conseguenti.
		L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera e), detratte le quote di cui alle lettere a) e b).
		Sono, in ogni caso, inibite alla società:
		1) la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
		2) la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
		3) la distribuzione di riserve fra i soci cooperatori.
		I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva ordinario.
		Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata a' sensi dell'articolo 2364 del Codice Civile entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.
		43 bis) - L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del

	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci operatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascuno socio:	
	a. in forma liquida o con attribuzione di determinati beni o servizi in natura, osservato, se possibile, in trattamento proporzionale all'apporto del socio;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	SCIoglimento	
	Art. 44) - Nel caso di scioglimento della società l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale conferito e i dividendi eventualmente maturati e non ancora distribuiti, sarà interamente devoluto a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.	
	Il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale di liquidazione deve essere destinato, nell'ordine:	
	a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa e dei dividendi eventualmente maturati e non ancora distribuiti;	
	b) al rimborso delle azioni versate dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, oltre i dividendi non ancora distribuiti;	
	c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai soci operatori, oltre che delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati;	
	d) indi il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione suddetti.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art.45) - Le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e quelle di cui all'art. 1 del D.Legisl. 17 gennaio 2003 n. 5, tra soci ovvero tra soci e la società Cooperativa, ovvero insorte per contrasti tra soggetti dotati di poteri di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella gestione della società, devono essere sottoposte o al tentativo di conciliazione stragiudiziale previsto dagli articoli 38 e seguenti del D.Legisl. n. 5/2003 o alla procedura prevista dall'art. 37 dello stesso Decreto, affidati ad un organismo di conciliazione avente sede legale in Milano, a scelta della parte più diligente.	
	Qualora per qualsivoglia causa il tentativo di conciliazione non componga o non possa comporre la controversia, questa sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale di tre componenti, nominati dallo stesso organismo di conciliazione, ma diversi da chi abbia conosciuto della controversia nel precedente tentativo di	

	conciliazione.	
	Si applicano i commi 2, 3 e 5 dell'art. 34 del D.Legisl. n. 5/2003, ma non il comma 3 dell'art. 37 dello stesso Decreto ed è consentita la devoluzione in arbitrato, dopo il tentativo di conciliazione, delle controversie aventi ad oggetto la validità di deliberazioni assembleari e le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci ovvero nei loro confronti.	
	La parte più diligente potrà optare, in sostituzione del Collegio Arbitrale, per la nomina di un Arbitro Unico.	
	Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale o dell'Arbitro Unico anche le decisioni circa la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle che non possono formare oggetto di compromesso, nonché le questioni sulle legittimità del recesso, dell'esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci recedenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.	
	In questi ultimi casi il ricorso alle procedure di cui al presente articolo deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.	
	Gli Arbitri o l'Arbitro Unico decidono, quali arbitri amichevoli compositori in modo irrituale, quali mandatarî delle parti, con dispensa da ogni formalità e secondo equità, salvo il diritto al contraddittorio e sempre che non si tratti di caso in cui obbligatoriamente debba intervenire il Pubblico Ministero.	
	Le decisioni del Collegio Arbitrale o dell'Arbitro sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.	
	L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dalla comunicazione.	
	Art. 46) - Per quanto qui non previsto si fa riferimento alle norme sulla società a responsabilità limitata e all'art. 2519 C.C.	
	Giovanna Quarta	
	Silvano Squizzato notaio	
	Copia informatica conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro delle Imprese.	
	Atto esente da bollo.	
	MILANO 1 luglio 2010	